

N. R.G. 388/2004



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
7 ° SEZIONE CIVILE

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Dott. Gianmichele Marcelli | Presidente |
| Dott. Ugo Pastore | Consigliere |
| Avv. Carlo Orlando | Giudice Ausiliario Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. r.g. **388/2004** promossa da:

LORETTA \$\$ TERENZI , rappresentata e difesa dall'Avv. COLI MARIO

- *Appellante* -

contro

BELARDINELLI ANNACHIARA E BELARDINELLI MARIALISA QUALI EREDI DI

BELARDINELLI DANTE , rappresentata e difesa dall'Avv. MAGNANELLI FRANCO

- *Appellato* -



Oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria

All'udienza del 31.05.2016 le parti hanno concluso come appresso

Per parte attrice: come da atto di appello;

per parti convenute: come da comparsa di costituzione e risposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21.10.1997 Terenzi Loretta, in qualità di erede con beneficio di inventario del defunto Terenzi Dante, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro la sig.ra Belardinelli Vera ed il sig. Belardinelli Dante per sentir dichiarare l'accertamento dell'inesistenza del diritto di rivalsa di Vera Belardinelli in forza dell'eventuale pagamento delle cambiali che Dante Terenzi (padre defunto dell'attrice) aveva rilasciato a Dante Belardinelli, nonché l'accertamento della sussistenza del suo diritto di regresso nei confronti del predetto sig. Belardinelli Dante in ragione di 1/3 dell'importo complessivo di dette cambiali.

Deduceva la Terenzi che nel 1992 la Ditta Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. , già gravata da un'esposizione debitoria nei confronti del Credito Romagnolo per un ammontare pari a lire 105.000.000, aveva contratto un debito di circa lire 50.000.000 nei confronti della Banca Popolare Valconica.

Entrambi i rapporti bancari venivano garantiti da fideiussioni prestate da Dante Terenzi, Dante Belardinelli e Vera Belardinelli. Entrambi gli impegni fideiussori assunti nei confronti dei predetti Istituti di Credito furono onorati, in via esclusiva, dal cofideiussore Dante Belardinelli il quale otteneva da Terenzi Dante e Belardinelli Vera, a ripiano della somma pagata, pagherò cambiari per l'importo di lire 200.000.000 pagabili in 5 anni, con l'intesa che da tale somma sarebbe stata detratta la quota di sua pertinenza facendo salvo il diritto di rivalsa tra i condebitori.



Rappresentava, altresì, che la sigla “P.A.”(per avallo) visibile accanto alla sottoscrizione di Belardinelli Vera era stata abusivamente aggiunta.

Con comparsa di risposta in data 05.01.1998 si costituiva in giudizio Dante Belardinelli il quale, contestando le domande ex adverso svolte, proponeva azione di decadenza di Terenzi Loretta dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario nonché, siccome creditore della società Scin e dei suoi soci, l'impugnazione della rinuncia di Terenzi Edo all'eredità del padre con condanna di quest'ultimo e dell'attrice del pagamento della somma complessiva di lire 183.000.000 oltre spese di protesto ed interessi. Chiedeva, quindi, di essere autorizzato a chiamare in causa il sig. Terenzi Edo nella sua qualità di socio ed amministratore della società Scin.

Con comparsa di risposta in data 07.01.1998 si costituiva in giudizio anche Belardinelli Vera la quale, contestando le avverse domande attoree, impugnava la rinuncia all'eredità da parte di Terenzi Edo stante la sua qualità di creditore della società Scin e dei suoi soci, chiedendo, anch'ella, di essere autorizzata alla chiamata in causa dello stesso Terenzi Edo.

Con decreto del 07.01.1998, il Tribunale di Pesaro autorizzava la chiamata in causa del terzo e, con comparsa di risposta in data 31.03.1998, si costituiva in giudizio Terenzi Edo il quale, contestando le domande formulate nei suoi confronti da Belardinelli Vera e Dante e previa richiesta di essere autorizzato anch'egli alla chiamata in causa della società Scin di Morettini & Terenzi S.n.c., in persona del legale rappresentante sig.ra Morettini Patrizia, e della consocia sig.ra Morettini in proprio, proponeva l'azione di accertamento del suo recesso dalla predetta società a far data dal 27.12.1995 e la liquidazione della quota per l'importo a lui spettante a tale data oltre al risarcimento del danno derivatogli dall'inadempimento della consocia agli obblighi statutari e di legge. Chiedeva, inoltre, che la sig.ra Mariottini lo manlevasse da ogni pretesa svolta nei suoi confronti.



In pari data, Terenzi Loretta depositava “comparsa integrativa” con richiesta di differimento di udienza ex art. 269, comma 2, c.p.c. per chiamare in causa la società Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. e di Morettini Patrizia in proprio.

Con decreto del 01.04.1998 il Tribunale di Pesaro “*vista l’istanza di chiamata in causa del terzo avanzata nella comparsa di risposta*”, disponeva il differimento dell’udienza di prima comparizione. Sulla scorta del suddetto provvedimento, in data 23.04.1998 Terenzi Edo notificava l’atto di chiamata in causa formulando le medesime domande già prospettate nella comparsa di risposta.

Sulla scorta del predetto decreto, anche l’attrice notificava l’atto di chiamata in causa della Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. e della sig.ra Morettini Patrizia in proprio chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 183.000.000 nonché della somma che Terenzi Dante e la di lui erede aveva corrisposto e avrebbe dovuto pagare per ridurre l’esposizione debitoria della società.

Con comparsa di risposta del 07.07.1998 si costituivano in giudizio, quindi, la società Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. e la sig.ra Patrizia Morettini in proprio per contestare le domande ex adverso svolte e per sollevare eccezioni di rito in riferimento alla chiamata in causa effettuata separatamente da Terenzi Edo e da Terenzi Loretta rilevando, in riferimento alla domanda di Terenzi Edo, l’esistenza della clausola compromissoria.

Formulati i mezzi istruttori, con ordinanza del 11.01.2001 il Tribunale di Pesaro, ritenuta l’opportunità di decidere sulle questioni preliminari prima di procedere all’istruzione probatoria, disponeva la precisazione delle conclusioni e all’udienza del 19.02.2002 la causa veniva trattenuta in decisione.

Con sentenza non definitiva del 03-05 febbraio 2003 il Tribunale di Pesaro dichiarava la nullità della chiamata in causa della società Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. e di Morettini Patrizia in proprio effettuata da Terenzi Edo nonché la nullità della chiamata in causa della Società Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. e di Morettini Patrizia in proprio effettuata da Terenzi Loretta



condannando entrambi i Terenzi in via solidale tra loro alla refusione in favore dei chiamati in causa delle spese di lite. Respingeva, altresì, la domanda di simulazione della rinuncia all'eredità di Terenzi Edo avanzata da Belardinelli Vera e Dante. Con separata ordinanza rimetteva la causa in istruttoria.

Avverso la sentenza, Terenzi Loretta e Terenzi Edo hanno interposto appello con atto di citazione notificato in data 19.03.2004 deducendo l'illegittimità della declaratoria di nullità delle chiamate in causa della Società Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. e di Morettini Patrizia in proprio effettuate separatamente da Terenzi Edo e Terenzi Loretta nonché la violazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c. per non aver il Tribunale di Pesaro provveduto sul carico delle spese di lite, ponendole a carico di Belardinelli Vera e Dante, nel momento in cui ha ritenuto di respingere una delle domande avanzate dai convenuti nei confronti del chiamato Terenzi Edo. Gli appellanti riportavano, altresì, la giurisprudenza dell'A.G.O. in riferimento alla chiamata in causa di Terenzi Edo censurando la parte dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva statuito che la presenza di una clausola compromissoria comportava l'improponibilità della domanda.

Il giudizio veniva rubricato al n. 388/2004 R.G..

Con comparsa di risposta si costituiva il sig. Belardinelli Dante chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto sul punto concernente la richiesta di condanna alle spese di lite a suo carico.

Con comparsa di risposta del 18-19.07.2007 si costituivano in giudizio anche la Società Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. e Morettini Patrizia in proprio chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza relativamente alle statuizioni ad esse relative con il rigetto di ogni avversa istanza e chiedendo di: 1) dichiarare la nullità della chiamata in causa della Società Scin di Morettini & Terenzi S.n.c. e della sig.ra Morettini Patrizia in proprio effettuata da Terenzi Loretta per difetto di procura speciale alle liti ; 2) dichiarare il difetto di competenza dell'Autorità Adita in quanto le controversie oggetto del giudizio risultavano deferite ad un collegio arbitrale ovvero, l'improponibilità della domanda di garanzia essendo le controversie in questione oggetto di



collegio arbitrale; 3) dichiarare il difetto di legittimazione attiva in ordine alla domanda di responsabilità dell'amministratore.

Proseguito il giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro e svolta l'istruttoria, all'udienza del 07.02.2008 le parti, eccetto il sig. Edo Terenzi, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Con sentenza del 2-5 maggio 2008 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, dichiarava Terenzi Loretta, in qualità di erede con beneficio di inventario di Terenzi Dante, e Belardinelli Vera obbligati in solido e al pagamento, nella misura del 50% ciascuno, in favore di Belardinelli Dante delle cambiali oggetto di causa; condannava l'attrice al pagamento nei confronti di Belardinelli Dante della somma complessiva di €.63.524,19- oltre interessi legali dalla data del 30.06.1996 sino al saldo detratta la somma di €.28.094,25- maggiorata degli interessi legali dal 21.04.2005 al pagamento della differenza; dichiarava Belardinelli Vera tenuta a versare a Terenzi Loretta il 50% della somma che questa verserà a Belardinelli Dante in forza dell'obbligazione de qua; rigettava le restanti domande delle parti compensando le spese di lite tra le parti; condannava in solido Belardinelli Vera e Dante alla refusione in favore di Terenzi Edo delle spese di giustizia e dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Avverso la sentenza, con atto notificato in data 19.06.2009 Terenzi Loretta interponeva appello proponendo censure concernenti: 1) l'inefficacia probatoria delle sottoscrizioni apposte da Terenzi Dante nel regolamento cambiario consegnato a Belardinelli Dante; 2) l'errata valutazione del comportamento processuale di Terenzi Loretta; 3) il rapporto di confideiussione; 4) il contenuto della condanna di Vera Belardinelli nonché la sopravvenuta inammissibilità della domanda di Dante Belardinelli chiedendo, in via preliminare di rito, di dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale di Belardinelli Dante per l'illecito frazionamento in riduzione della somma di lire 183.000.000 a lire 123.000.000 avvenuto in corso di lite nonché assolvere l'attrice dalla relativa domanda stante la violazione dei principi costituzionalmente protetti; in via subordinata di merito,



dichiarare l'inefficacia probatoria del regolamento cambiano e di tutti i titoli prodotti dal Belardinelli Dante in quanto disconosciuti ex art. 214, comma 2, c.p.c. assolvendo l'attrice da ogni domanda stante la mancata definizione del procedimento di verifica ex artt. 216 e 220 c.p.c.; in via ulteriore subordinata, dichiarare l'appellante tenuta al pagamento della minor somma risultante dalle cambiali effettivamente prodotte nonché, in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, dichiarare che Loretta Terenzi si è liberata nei confronti di Belardinelli Dante con l'offerta *banco judicis* della somma di €.28.094,23- effettuata in data 21.04.2005 e riscossa dal Belardinelli (Dante) condannando Vera Belardinelli al pagamento della metà della suddetta somma (€.14.047,12-) oltre interessi nonché della somma pari al 50% di quella che la medesima verserà al Belardinelli per il rapporto cambiario; condannare Il Belardinelli alla restituzione di quanto eventualmente versato nel corso del giudizio a favore del medesimo in forza dell'esecutività della sentenza impugnata. Il procedimento veniva rubricato all'R.G. n. 727/2009 con prima udienza fissata per il 11.03.2010.

Il giudizio veniva rubricato al n. 727/2009.

Con atto del 29.10.2009-24.02.2010 si costituiva in giudizio Berardinelli Vera per resistere alle avverse pretese e per proporre appello incidentale rassegnando le conclusioni come da atto introduttivo.

Con comparsa di risposta si costituiva anche Belardinelli Dante chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Terenzi Loretta previa preliminare declaratoria di inammissibilità delle contestate domande avversarie in quanto nuove.

Con atto notificato in data 19.06.2009 anche Belardinelli Vera proponeva gravame avverso la sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Pesaro in data 2-5 maggio 2008 facendo espressa riserva di appello incidentale dei capi di sentenza non gravati in caso di appello proposto da Terenzi Loretta per tutti i motivi indicati nel proprio atto introduttivo. Il procedimento veniva rubricato all'R.G. n. 735/2009 con prima udienza fissata per il 24.02.2010. L'atto di citazione in



appello veniva notificato solo a Terenzi Edo ed a Terenzi Loretta ma non anche a Belardinelli Dante.

Con comparsa di risposta datata 03.02.2010 si costituiva nel predetto Terenzi Edo chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto confermando tutte le statuizioni a lui favorevoli.

All'udienza del 10.03.2015 fissata per la precisazione delle conclusioni la Corte di Appello di Ancona, essendo intervenuto nelle more il decesso del sig. Belardinelli Dante, dichiarava l'interruzione dei procedimenti nn. 388/2004 e 727/2009.

A seguito del ricorso ex art. 303 c.p.c. presentato in data 01.06.2016 da Terenzi Loretta e Terenzi Edo, con decreto depositato in data 07.08.2015 la Corte di Appello di Ancona fissava per la comparizione delle parti l'udienza collegiale del 15.12.2015, poi anticipata al 10.11.2015. Alla predetta udienza la Corte disponeva la riunione del procedimento rubricato al r.g. n. 735/2009 con quello di cui al R.G. n. 727/2009.

Con comparsa di risposta per la prosecuzione del giudizio datata 03.11.2015, Belardinelli Annachiara e Belardinelli Marialisa rinnovavano la constatazione in entrambi i giudizi e si riportavano integralmente a tutte le difese, eccezioni, deduzioni ed istanze già proposte ed assunte nelle precedenti fasi processuali, ivi compresa quella di primo grado.

All'udienza del 31.05.2016 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la Corte di Appello di Ancona tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.

MOTIVI DI DIRITTO

Preliminarmente devono essere esaminati i motivi di appello proposti da Terenzi Edo e Terenzi Loretta avverso la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Pesaro in data 3 – 5 febbraio 2004.

A torto gli appellanti contestano la decisione assunta dal Giudice di prime cure circa la nullità delle chiamate in causa dagli stessi rispettivamente effettuate.



Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto nulla sia la chiamata effettuata da Terenzi Edo sia quella effettuata da Terenzi Loretta, l'una per difetto di validità della procura alle liti, l'altra per carenza di autorizzazione alla chiamata da parte del Giudice.

Giova premettere che, con una recente pronuncia a Sezioni Unite la Suprema Corte di Cassazione ha tra le altre chiarito che la procura alle liti è un atto formale con il quale si attribuisce al difensore il potere di rappresentare la parte nel processo. Si tratta di un negozio unilaterale processuale, formale e autonomo che investe il difensore della rappresentanza in giudizio e si distingue dal contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra quest'ultimo e la parte.

La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge: la procura serve solamente a realizzare la scelta e la designazione dell'avvocato e a far emergere la relativa eventuale limitazione in base alla volontà della parte. Ciò comporta che la procura, ancorché *“risulti conferita in termini ampi e comprensivi (‘con ogni facoltà’)*”, è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita ivi comprese le azioni di garanzia propria ed impropria.

La Suprema Corte, quindi, pur considerando valida la procura rilasciata in termini ampi, richiede, in ogni caso, almeno la formula omnicomprensiva *“con ogni facoltà”*.

Nel caso di specie, la procura resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del Sig. Terenzi Edo risulta chiaramente generica e priva persino della predetta formula omnicomprensiva *con ogni*



facoltà di legge. Si legge, infatti, “delego a difendermi nel presente giudizio, in ogni grado e fase, l’Avv.... ed eleggo domicilio...”.

Anche alla luce della summenzionata pronuncia delle SS.UU. che hanno decisamente ampliato i termini di validità della procura alle liti, questa Corte non può che allinearsi con la conclusione adottata dal Tribunale di Pesaro e rigettare, quindi, il motivo di appello.

Del pari, deve essere rigettato anche il motivo di appello proposto da Terenzi Loretta in quanto la chiamata in causa svolta è stata illegittimamente effettuata.

A mente dell’art. 269, comma 3, c.p.c. infatti, qualora, a seguito delle difese svolte dal convenuto con la comparsa di costituzione, sia sorto in capo all’attore un interesse alla chiamata in causa del terzo, lo stesso dovrà provvedere a richiedere la relativa autorizzazione al Giudice nella prima udienza di trattazione, e ciò a pena di decadenza.

Come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure l’attore, quindi, può chiamare in causa il terzo solo se è autorizzato a farlo dal giudice e solo a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.

Nel caso di specie, la sig.ra Terenzi, attraverso il deposito di una “comparsa integrativa” (presentata peraltro in concomitanza con il deposito della comparsa di costituzione di Terenzi Edo, entrambe recanti la data del 31.03.1998) e, quindi, in un momento antecedente la prima udienza di trattazione, ha provveduto anch’ella a chiamare in causa la SCIN. Richiesta questa poi non reiterata in sede di prima udienza. L’attrice avrebbe dovuto reiterare la sua richiesta in quella sede, attendere che il Giudice concedesse l’autorizzazione all’uopo necessaria e poi avrebbe potuto, correttamente e legittimamente, procedere anch’ella a notificare l’atto di chiamata in causa del terzo.

Del pari, non può trovare condivisione la doglianza svolta dalla Terenzi in merito al mancato esame della richiesta di chiamata in causa da parte del Giudice di prime cure. Si legge nell’atto di appello *“si trascura di considerare che la richiesta era pur stata formulata tempestivamente in*



data 31.3.98 e contenuta nel fascicolo, e, quindi, in data antecedente alla prima udienza del 7.7.98; in quell'occasione, il giudice avrebbe dovuto comunque provvedere eventualmente respingendola".

A tal proposito va evidenziato che l'art. 269 c.p.c. prevede un obbligo per il giudice a provvedere in merito alla richiesta di chiamata in causa, accogliendola o respingendola, solo nel caso in cui questa venga formulata dal convenuto. Medesimo obbligo non è, invece, previsto nel caso in cui la chiamata in causa venga svolta dall'attore.

Da ultimo, deve essere rigettato anche il terzo motivo di appello con il quale gli appellanti contestano l'omessa statuizione, da parte del Tribunale di Pesaro, sulle spese di lite da porre a carico dei convenuti Belardinelli Dante e Belardinelli Vera a fronte del rigetto della domanda da questi ultimi avanzata nei confronti di Terenzi Edo avente ad oggetto l'accertamento di simulazione della rinuncia all'eredità.

Sul punto giova evidenziare la differenza tra la sentenza parziale definitiva e la sentenza non definitiva.

Si intende, infatti, per sentenza non definitiva la pronuncia che, oltre a decidere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito ovvero domande di merito proposte dalle parti, non definiscono per intero il giudizio, impartendo provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e senza alcuna statuizione sulle spese e competenze di lite, rimesse alla sentenza definitiva (Cass. 27 febbraio 2007, n. 4618). Si è, invece, in presenza di una sentenza parziale definitiva (come tale suscettibile solo di impugnazione immediata) ove il giudice si pronunci su una (o più) delle domande o su capi autonomi della domanda, statuendo sulle spese ovvero disponendo in ordine alla separazione dei giudizi (Cass. 15 aprile 2002, n. 5443). La distinzione, quindi, deve essere operata sulla base dell'elemento formale della pronuncia sulle spese o in ordine alla separazione dei giudizi.



Così statuito sulle questioni preliminari oggetto di appello avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Pesaro e venendo alle questioni di merito, deve, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità delle prime tre domande svolte dall'appellante Terenzi Loretta quali, specificatamente: 1) la richiesta di dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di Belardinelli Dante per l'illecito frazionamento della somma di lire 183.000.000 a lire 123.000.000 avvenuto in corso di lite con deduzioni 19.09.2002 ed assolvere Terenzi Loretta nella qualità dalla relativa domanda; 2) la richiesta di dichiarare l'inefficacia probatoria del regolamento cambiario di tutti i titoli prodotti da Belardinelli in quanto disconosciuti ex art. 214, comma 2, c.p.c. ed assolvere Terenzi Loretta nella qualifica da ogni domanda; 3) la richiesta di dichiarare Terenzi Loretta tenuta al pagamento della minor somma risultante dalle cambiali effettivamente prodotte. Tutte le predette domande risultano del tutto nuove sia rispetto alle domande originariamente formulate dall'appellante sia rispetto a quelle da ultimo formulate dalla stessa appellante in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del 07.02.2008.

Inammissibili devono ritenersi anche le domande formulate da Belardinelli Vera (in sede di atto di appello rubricato al R.G. n. 735/2009 e reiterate anche in sede di comparsa di risposta con appello incidentale nel giudizio rubricato al n. 727/2009) con le quali l'appellante chiedeva dichiararsi l'inefficacia della rinuncia all'eredità espressa da Terenzi Edo con conseguente autorizzazione di accettare l'eredità di Terenzi Dante in sua vece nonché vedersi accertato il proprio credito nei confronti della ditta SCIN per un importo pari ad € 155.969,98 oltre accessori.

Sul punto si è già pronunciato il Tribunale di primo grado dichiarando entrambe le suddette domande inammissibili in quanto tardive e quindi del tutto nuove rispetto alle originarie domande. Stante la correttezza della decisione del Giudice di prime cure, quindi, senza neppure entrare nel merito, la Corte dichiara inammissibili, anche in questa sede, le succitate domande.

Deve essere, invece, analizzata la domanda svolta in via subordinata da Terenzi Loretta volta a far dichiarare che la medesima si è liberata nei confronti di Belardinelli Dante con l'offerta *banco*



judicis per un importo pari ad €.28.094,23- effettuata in data 21.04.2005 e dallo stesso riscossa e, conseguentemente, condannare Belardinelli Vera al pagamento della metà della predetta somma oltre al pagamento del 50% della somma che ella Terenzi Loretta verserà a detto Belardinelli Dante.

Correttamente il Tribunale di Pesaro ha considerato non contestata l'intervenuta riduzione dell'originaria pretesa del sig. Dante Belardinelli nei confronti del defunto Terenzi Dante nella complessiva somma di €.63.524,19- oltre interessi condannando la sig.ra Terenzi Loretta, nella sua veste di erede con beneficio di inventario, a rifondere al predetto Belardinelli la somma di €.63.524,19- maggiorata degli interessi.

Detto importo, tuttavia, deve essere decurtato della somma di €.28.094,25-, maggiorata degli interessi legali da tale data al pagamento della differenza, che Terenzi Loretta ha provveduto a versare a Belardinelli Dante, che ha accettato, in data 21.04.2005.

Del pari correttamente, il Giudice di prime cure ha considerato la sig.ra Vera Belardinelli debitrice in solido con Terenzi Loretta, nella sua qualità di erede di Dante Terenzi, nei confronti del sig. Dante Belardinelli.

La succitata deduzione trova fondamento nelle dichiarazioni rese dalla stessa Belardinelli Vera in sede di interrogatorio formale nel corso del quale era emerso che la stessa ed il sig. Terenzi Dante si erano accordati per onorare nella misura del 50% ciascuno la somma portata dalle cambiali e ciò indipendentemente dal fatto che la Belardinelli, formalmente, risultava solo quale avallante. Tale ultima circostanza è stata voluta esclusivamente da Belardinelli Dante come dallo stesso esplicitamente ammesso in sede di interrogatorio formale *“per una questione morale non volevo risultare creditore di mia nipote (ossia Belardinelli Vera) e quindi le chiesi che le cambiali fossero da lei firmate solo per avallo”*.

A ciò va aggiunto che in sede di interrogatorio tanto Belardinelli Vera quanto Terenzi Edo hanno ammesso che ella Belardinelli Vera e Terenzi Dante si erano obbligati a rifondere a Belardinelli



Dante tutte le somme dallo stesso corrisposte alle banche. In particolare, Belardinelli Vera ha dichiarato *“a mio zio (ossia Belardinelli Dante) avevamo chiesto un favore e che il debito doveva essere integralmente pagato da me e da Terenzi Dante”*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, Terenzi Loretta nella qualità di erede di Terenzi Dante e Belardinelli Vera, coobligate in solido, sono chiamate a rifondere l'intera somma di €.63.524,19- oltre interessi in favore di Belardinelli Dante nella misura di 50% ciascuno con diritto.

Deve essere riconosciuto, quindi, il diritto della Terenzi ad agire in regresso nei confronti della Belardinelli sia per l'importo già versato pari ad €.28.094,25- oltre interessi sia per la restante somma pari ad €.35.429,94- (63.524,19 – 28.094,25) da corrispondere a Belardinelli Dante.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le partin delle spese del presente grado di appello.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello proposto da Terenzi Loretta e Terenzi Edo nei confronti della sentenza non definitiva n. 86/2003 pronunciata dal Tribunale di Pesaro con atto di citazione notificato in data 19.03.2004;
- rigetta l'appello proposto da Belardinelli Vera con atto di citazione notificato in data 19.06.2009, avverso la sentenza n. 380/2008 del 2-5maggio 2008, non notificata, pronunciata da Tribunale di Pesaro per le ragioni di cui alla parte motiva;
- rigetta l'appello incidentale proposto da Belardinelli Vera con atto notificato in data 24.02.2010 avverso la sentenza n. 380/2008 pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 2-5 maggio 2008 per le ragioni di cui alla parte motiva;
- accoglie parzialmente l'appello presentato da Terenzi Loretta avverso la sentenza n. 380/2008 pronunciata dal Tribunale di Pesaro in data 3-5 maggio 2008 così statuendo:



- dichiara Terenzi Loretta, in qualità di erede con beneficio di inventario di Terenzi Dante, e Belardinelli Vera obbligate in solido nella misura di 50% ciascuno al pagamento della somma di €.63.524,19-;
- condanna Terenzi Loretta, in qualità di erede con beneficio di inventario di Terenzi Dante, a rifondere a Belardinelli Dante l'importo di €.63.524,19- oltre interessi dal dì del dovuto sino all'effettivo saldo detratta la somma di €.28.094,25- maggiorata degli interessi dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
- condanna Belardinelli Vera a rifondere a Terenzi Loretta, nella qualità di erede con beneficio di inventario di Terenzi Dante, il 50% della somma che quest'ultima ha già versato (€.28.094,25-) e verserà (35.429,94-) a Belardinelli Dante in forza dell'obbligazione sopra determinata;
- rigetta le restanti domande formulate da Terenzi Loretta per le ragioni di cui alla parte motiva e compensa tra le parti le spese afferenti il presente grado di appello.

Ancona,27/09/2016

Il Giudice Ausiliario Relatore

Avv. Carlo Orlando

Il Presidente

dott. Gianmichele Marcelli

